



# PROVINCIA DI FROSINONE

## Regolamento C.O.S.A.P.

(Aggiornato con deliberazione del  
Commissario Straordinario n. 31 del 15/11/2013)

**Ultimo aggiornamento 21.03.2016**

## **INDICE**

### **PARTE I**

#### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art.10 Principali obblighi del concessionario
- Art.11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art.16 Occupazioni d'urgenza

### **PARTE II**

#### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata delle occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio provinciale
- Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 27 Agevolazioni
- Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 31 Funzionario responsabile
- Art. 32 Disciplina transitoria
- Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento
- Art. 34 Affidamento da parte della provincia del servizio di accertamento e riscossioni del canone

## **PARTE I**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento concessorio, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 48 del 30/05/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile e indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

#### **Art. 2**

##### **Concessioni /Autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile e indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

#### **Art. 3**

##### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo

procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

#### **Art. 4**

##### **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella **allegato B**, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) i dati anagrafici del/i richiedente/i con l'indicazione del codice fiscale o partita Iva, la residenza, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;

b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del/i richiedente/i di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse. La validità delle concessioni per occupazioni che interessano strade di competenza provinciale può determinarsi in massimo 19 anni, secondo quanto disposto all'art.27, comma 5 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le autorizzazioni per mezzi pubblicitari hanno validità per un periodo di anni 3 ed è rinnovabile secondo quanto stabilito all'art. 53, comma 6, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

#### **Art. 5**

##### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 90 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

## **Art. 6** **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento amministrativo, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

## **Art. 7** **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

## **Art. 8** **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente dell'ufficio concessioni previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita, dietro richiesta, entro il termine di 90

giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio tecnico della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

### **Art. 9**

#### **Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori (in caso di cointestazione) del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

2. Nel caso in cui si voglia modificare una concessione/autorizzazione per intestarla a più utilizzatori (cointestazione) è necessario indicare nella nuova richiesta il riferimento della precedente concessione/autorizzazione, a pena di improcedibilità.

### **Art. 10**

#### **Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il titolare della concessione/autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.

6. Il titolare del provvedimento amministrativo ha l'obbligo di:

- Mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- Esporre l'eventuale cartello segnaletico;
- Provvedere al versamento del canone secondo le modalità e termini stabiliti;
- Denunciare la chiusura o modifica dell'occupazione, provvedendo a proprie spese, ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
- Comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza, domicilio o sede;
- Conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari ad anni 5 (cinque).

### **Art. 11**

## **Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

### **Art. 12**

#### **Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

### **Art. 13**

#### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

### **Art. 14**

#### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende

rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

5. Se alla scadenza della concessione/autorizzazione non viene richiesto il rinnovo, la detenzione del bene diviene abusiva.

### **Art. 15**

#### **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

### **Art. 16**

#### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

### **Art. 17**

#### **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano aree comunali – e pertanto restano esclusi – i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione è di competenza del Comune previa acquisizione del Nulla-Osta tecnico della Provincia proprietaria della strada.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile sugli spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile, e per le occupazioni con balconi, verande, box- windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le



tende solari poste a copertura dei balconi, e nei casi di agevolazioni previste dall'art. 27 del presente regolamento. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi;
- gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici commerciali;
- le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;
- le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap (possessori di Legge 104/92) o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti, facenti parte dello stesso stato di famiglia;
- le occupazioni occasionali/impreviste non superiori ad ore 5, sono escluse le temporanee.

### **Art. 18**

#### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento tecnico della violazione o del fatto materiale. In caso di contitolarità della concessione/autorizzazione il canone è dovuto in via solidale. In caso di più domande per l'occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l'occupazione dello spazio antistante attività commerciali/artigianali/industriali, è titolo preferenziale la richiesta da parte degli stessi titolari delle attività anzidette.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

3. Qualora esiste una concessione/autorizzazione cointestata, prevista dall'art. 9, i titolari devono specificare l'utilizzo personale che ne fanno e la quota parte di loro spettanza, al fine del frazionamento del relativo canone, con un minimo personale di mt. 2.

4. I soggetti passivi devono denunciare, su apposito modello, l'utilizzo specifico cui lo stesso suolo o spazio pubblico è destinato, entro 60 giorni dall'avvenuto cambiamento d'uso.

### **Art. 19**

#### **Durata delle occupazioni (GG)**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 19 anni. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

**Art. 20**  
**Suddivisione del territorio provinciale**

1. La tariffa base (TB) per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio provinciale è suddiviso in 2 categorie, come risulta nell'**allegato C** al presente regolamento, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI  
APPARTENENTI ALLA  
I CATEGORIA A

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI  
APPARTENENTI ALLA  
II CATEGORIA B

SONO (2)

(2) confermate quelle stabilite nel Regolamento Tosap, vigente prima dell'entrata in vigore del Regolamento Cosap.

**Art. 21**  
**Determinazione della misura di tariffa base (TB/PTB)**

**1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE: (TB)**

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Categoria A €0,284 a giorno	Categoria B €0,284 a giorno	<b>Occupazione per uso civile abitazione</b>
Categoria A €0,284 a giorno	Categoria B €0,284 a giorno	<b>Occupazione per uso agricolo con struttura</b>
Categoria A €1,890 a giorno	Categoria B €1,890 a giorno	<b>Occupazione per uso attività produttiva con oltre 15 dipendenti</b>
Categoria A €0,472 a giorno	Categoria B €0,472 a giorno	<b>Occupazione per uso attività produttiva con meno di 15 dipendenti</b>
Categoria A €0,689 a giorno	Categoria B €0,689 a giorno	<b>Occupazione del soprassuolo/sottosuolo</b>

B) Per le occupazioni temporanee, aventi durata inferiore al giorno, la Tariffa (TB), moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata:

- le frazioni di giorno sono computate per intero.

## **2. OCCUPAZIONI PERMANENTI (PTB)**

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

**3.** Il canone di occupazione spazio ed aree pubbliche è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Art. 22**

#### **Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione (CE)**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione (CE) è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,80 e superiore a 2,00.

### **Art. 23**

#### **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.**

#### **A ) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

##### **1) Passi carrabili**

La disciplina per l'apertura di un passo carrabile è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.lgs. 30.4.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.p.r. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art.36 del D.p.r. 16.09.1996, n. 610). Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi carrabili (Art. 3 comma 1 n. 37 D.L.vo 30/04/1992 n. 285) va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili – in forza della concessione per l'uso del passo carrabile – al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante. Il titolare della concessione, per qualsiasi tipo di passo carrabile, qualora chieda il cartello di divieto di sosta o passo carrabile è obbligato al pagamento del canone, pertanto non usufruisce delle agevolazioni previste nell'art.27 del presente regolamento.

##### **2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente

regolamento Cosap, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è determinata considerando come dimensioni dell'impianto la lunghezza reale mentre per larghezza si considera, forfettariamente, pari ad 1 metro. Non sono computabili i sostegni al suolo.<sup>1</sup>

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

### **3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

### **1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

### **2) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata massima di 10 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

### **3) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

---

<sup>1</sup> Modificato con Deliberazione del C.P. n. 1 del 21.03.2016

Testo modificato: *Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.*

#### Art. 24

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni (CE)**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>CATEGORIA A/B</b>	<b>CATEGORIA A/B</b>	<b>CATEGORIA A/B</b>
<i>Passi carrabili</i>	0,80 agricolo con struttura	1,00 civile abitazione	1,50 Produttivo +/- 15 dipendenti
<i>Spazi soprastanti e sottostanti</i>	0,80 agricolo con struttura	1,00 civile abitazione	1,50 Produttivo +/- 15 dipendenti
<i>Distributore di carburante</i>	1,50	1,50	1,50
<i>Impianti pubblicitari</i>	1,50	1,50	1,50
<i>Attività dello spettacolo viaggiante e girovaghi</i>	1,50	1,50	1,50
<i>Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia</i>	1,50	1,50	1,50
<i>Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi</i>	1,50	1,50	1,50
<i>Altre attività</i>	1,50	1,50	1,50

#### Art. 25

##### **Criteria ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

## A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365<sup>(3)</sup>

<sup>(3)</sup>Il calcolo sarà quindi  $PTB \times CE \times MQ (ML) \times 365 = \text{Canone per le occupazioni permanenti}$ .  
ESEMPIO: Misura % della tariffa base €0,0284 x 1,00 x 4 x 365 = €41,46 (civile abitazione).

### 1) FORMULA: $PTB \times CE \times MQ(ML) \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è determinata per anno intero le frazioni di anno.

## B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per i giorni.

### 2) FORMULA: $TB \times CE \times MQ(ML) \times GG.$

Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 27 comma 7 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per gli impianti pubblicitari il canone viene determinato in base alla superficie esposta per ciascuna faccia del cartello.

## Art. 26

### Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo provinciale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

- €0,645 per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti);
- €0,516 per utente (se il comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti).

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di €516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi<sup>(4)</sup>.

(4) Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima pari ad €0,516 ridotta del 20%.

4. Per gli effetti negativi derivanti dai lavori di costruzione delle reti e relative manutenzioni, le aziende erogatrici di pubblici esercizi sono tenute a ripristinare il piano stradale in corretto stato, per il danno arrecato dagli scavi. Inoltre è fatto obbligo alle stesse aziende erogatrici di pubblici servizi di effettuare la manutenzione del tratto stradale interessato per eventuali effettivi oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e sottosuolo.

5. Il canone di occupazione spazio ed aree pubbliche è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **Art. 27**

### **Agevolazioni**

(modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 15/11/2013)

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

1. Per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 100%;
2. Per le occupazioni realizzate per finalità culturali, e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, e occupazioni per le aree cimiteriali, del 100%;
3. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo per le feste di paese, del 100%;
4. Per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap (limitato ad un solo accesso dove risiede), del 100%, per la durata di 4 (quattro) anni salvo rinnovo dell'agevolazione;
5. (eliminato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 15/11/2013)
6. Per le occupazioni realizzate con accessi carrabili utilizzati per nuove attività imprenditoriali di qualsiasi tipologia, ivi comprese quelle artigiane e commerciali del 100%. Tale agevolazione è accordata per la durata di anni 3 (tre) dall'inizio attività;
7. Le occupazioni inferiori/uguali ad 1 metro lineare o quadrato sono ridotte del 100%;
8. Le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni del 100%;
9. Le occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori ad ore 2 del 100%;
10. Le occupazioni effettuate con ponteggi e/o carrelli elevatori per le operazioni di rimozione e bonifica delle strutture con presenza di amianto, del 100%, limitatamente al tempo per la rimozione;
11. Le occupazioni effettuate con transenne, ponteggi ed ogni altro mezzo di occupazione necessario alla messa in sicurezza e all'esecuzione dei lavori di ripristino di edifici dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di calamità ed eventi eccezionali, del 100%, purché i suddetti mezzi di occupazione non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale.
12. (eliminato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 15/11/2013)

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che pervenga espressa istanza da parte del soggetto interessato, prima della notifica dell'avviso di pagamento, e non siano tra di loro cumulabili.

## **Art. 28**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato entro il 31 gennaio successivo al rilascio dell'atto di concessione. Il canone deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno corrente, il versamento deve essere effettuato su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale, specificando l'anno di pagamento e il relativo codice anagrafico.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone e l'onere per diritto di sopralluogo, va esibito al momento del rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, pena di improcedibilità.
3. Per importi superiori a € 300,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni

permanenti che  
temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo,

aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.

4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore ad € 12,00 (Art.

2 Legge 244/2007 comma 223).

## **Art. 29 Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione, o oltre 30 giorni dal mese di gennaio per la scadenza annuale. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta dell'80% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone e sanzione si applicano gli interessi legali, ove previsto.

## **Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2948 C.C..

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60gg., l'ente può scegliere di iscrivere direttamente a ruolo l'importo del canone o della relativa rata.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 60gg dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per



il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ingiunzione fiscale<sup>(6)</sup> o ruolo coattivo (Delibera n. 15/2011 Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo Toscana).

(6) Deve procedersi mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine perentorio di 3 anni decorrenti dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, oppure portare a compensazione di altri anni le somme dovute in più.

7. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €12,00 (Art. 2 Legge 244/2007 comma 223).

### **Art. 31**

#### **Funzionario responsabile**

1. La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive i relativi atti, gli avvisi, tutti i provvedimenti relativi compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. Nel caso di gestione in concessione, la Provincia deve avere sempre il funzionario di cui al comma come collegamento tra l'Ente ed il concessionario. In tal caso spetta sempre al funzionario determinare gli importi e l'eventuali esenzioni del canone.

### **Art. 32**

#### **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

### **Art. 33**

#### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore<sup>(7)</sup> il 1° gennaio 2011.

(7) L'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, stabilisce che il regolamento può essere adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo

### **Art. 34**

#### **Affidamento da parte della provincia del servizio di accertamento e riscossione del canone. Rinvio**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone, ove la Provincia lo ritenga più

conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3. Lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 comma 2 del presente regolamento.

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI  
APPARTENENTI  
ALLA I CATEGORIA “A” ED ALLA II CATEGORIA “B”**

<b>DENOMINAZIONE STRADE PROVINCIALI E NUMERO</b>		
<b>SE UBICATE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE OLTRE I 5000 ABITANTI SONO CLASSIFICATE DI CATEGORIA A</b>		
<b>SE UBICATE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5000 ABITANTI SONO CLASSIFICATE DI CATEGORIA B</b>		
<b>S.P.N.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>CATEGORIA</b>
201	ACCESSO AL LAGO DI CANTERNO	B
226	ALVITO-SANT'ONOFRIO - PRATO DI RIO	B
159	BONIFICA	B
189	BOVILLE-PANICELLI - LA LUCCA	B
93	BOVILLE - SAN LUCIO	B
268	BRACCETTO BOVILLE	B
269	CAIRA - OLIVELLA	B
214	CASA DEL MEDICO - SCARAFONE	B
175	CASTELNUOVO P. - CORENO AUSONIO	B
218	CATRAMINA	B
165	CAVA SAN MAGNO	B
202	CERCETO - VADOROSSO	B
42	CERVARO - VITICUSO	B
195	COLLEG. SS N.6 - S.P ROCCASECCA-CASTROCIELO	B
85	COLLE LISI	B
204	COLLE OLIVA	B
208	COLLE VENTO - COLLEPECE	B
155	FALVATERRA - COLLEMANNO - CASTRO	B
213	FERRARELLI - MANIANO	B
174	FILARO	B
273	FONTANAROSA - CAPPELLA MORRONE	B
260	FORCA D'ACERO	B
196	FRAIOLI	B
216	MADONNA DELLE GRAZIE - RUSCITTO	B
161	MADONNA DEL PIANO - RAVE GROSSE - SEMINASALE	B
267	MOLE CAPORILLI	B
209	MONTENERO - CRESPASA	B
227	PEDEMONTANA DEI MONTI LEPINI	B
248	PESCARA - PANTANE	B
245	PONTECORVO - GRECI - PICO	B
206	PONTECORVO - SAN GIOVANNI INCARICO	B
233	PONTE NUOVO - CASALI - VALMINUTA	B
163	PONTE SELVA - CASTELLACCIO	B
205	PONTE SANTA MARIA IN SALICE - CEPRANO	B
235	PORTANTINO - FORNACI - CASAMARI	B
215	RIPI - CASTELLO - BOVILLE ERNICA	B
264	RIVOLTA	B
253	ROCCASECCA - CASTELLO	B
182	ROSELLI - PURGATORIO - SFERRACAVALLI	B

178	SANT'ANGELO IN TH - S.P APPIA	B
242	SANTOPADRE - DECIME - CASILINA	B
238	SANTOPADRE - VALLE TRACCIOLINO	B
231	S.COSMA - TAVERNA	B
164	SAN FILIPPO - ARA LA STELLA	B
170	S.LIBERATA - COLLEP.- PAPETTI	B
200	SERITICO - CASTAGNETO	B
183	SFERRACAVALLI - CAPODICHINA	B
239	SS.SFERRACAVALLI - S.P. ACC. A VICALVI	B
241	SS. SFERRACAVALLI - S.P. CASALVIERI - FONTECHIARI	B
190	VETTUNO	B
236	VIA MORITOLA - CASALOTTI - CIVITA FARNESE	B
188	VIA RIPI	B
168	VILLAMAGNA	B
31	ACCESSO A ACUTO	A
106	ACCESSO A ALVITO	A
56	ACCESSO A ANAGNI	A
51	ACCESSO A ARCE	A
29	ACCESSO A ARNARA	A
38	ACCESSO A EST ATINA	A
65	ACCESSO A BELMONTE CASTELLO	A
61	ACCESSO A BOVILLE ERNICA	A
96	ACCESSO A CAMPOLI APPENNINO	A
270	ACCESSO A NORD CAMPOLI APPENNINO	A
111	ACCESSO A CASALATTICO	A
70	ACCESSO A CASALVIERI (ROSELLI)	A
119	ACCESSO A CASTELNUOVO PARANO	A
110	ACCESSO A CASTROCIELO	A
72	ACCESSO A CASTRO DEI VOLSCI	A
82	ACCESSO A CERVARO	A
107	ACCESSO A NORD COLFELICE	A
108	ACCESSO A SUD COLFELICE	A
48	ACCESSO A COLLEPARDO	A
109	ACCESSO A COLLE SAN MAGNO	A
120	ACCESSO A CORENO AUSONIO	A
47	ACCESSO A ESPERIA	A
129	ACCESSO A FALVATERRA	A
37	ACCESSO A NORD FERENTINO	A
33	ACCESSO A SUD FERENTINO	A
86	ACCESSO A FONTANA LIRI	A
191	ACCESSO A FONTANA LIRI- STAZIONE FS	A
69	ACCESSO A FONTECHIARI	A
36	ACCESSO A FUMONE	A
104	ACCESSO A NORD GALLINARO	A
105	ACCESSO A SUD GALLINARO	A
90	ACCESSO A GIULIANO DI ROMA	A
114	ACCESSO A NORD MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	A
64	ACCESSO A SUD MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	A

57	ACCESSO A MOROLO	A
117	ACCESSO A PATRICA	A
124	ACCESSO A PASTENA	A
95	ACCESSO A PESCOSOLIDO	A
112	ACCESSO A PICINISCO	A
207	ACCESSO A PICO	A
140	ACCESSO A PIEDIMONTE SAN GERMANO	A
262	ACCESSO A PETRAFITTA	A
141	ACCESSO A POSTA FIBRENO	A
130	ACCESSO A ROCCADARCE	A
138	ACCESSO A ROCCASECCA	A
78	ACCESSO A SANT'AMBROGIO	A
176	ACCESSO A SUD SANT'AMBROGIO	A
79	ACCESSO A S.ANDREA	A
177	ACCESSO A SUD SANT'ANDREA	A
139	ACCESSO A SANTOPADRE	A
83	ACCESSO A S.VITTORE	A
54	ACCESSO A SERRONE	A
145	ACCESSO A SGURGOLA	A
58	ACCESSO A SUPINO	A
62	ACCESSO A TERELLE	A
43	ACCESSO A TORRECAJETANI	A
44	ACCESSO A TRIVIGLIANO	A
149	ACCESSO A VALLEMAIO	A
50	ACCESSO A VEROLI (GIGLIO-VEROLI)	A
97	ACCESSO A NORD VICALVI	A
98	ACCESSO A SUD VICALVI	A
148	ACCESSO A VICO NEL LAZIO	A
46	ACCESSO A VILLA LATINA	A
143	ACCESSO A VILLA S.LUCIA	A
185	ACQUAFONDATA - CASALCASSINESE	A
24	ALATRI - FUMONE - FERENTINO	A
26	ANAGNI - ACUTO	A
118	ANAGNI - -PALIANO	A
133	ANAGNINA (S.FRANCESCO)	A
52	AQUINO - PONTECORVO	A
113	ACC.AQUINO	A
250	ARCE - ROCCADARCE - PESCHITO	A
167	ARPINO - CASALVIERI	A
144	ARPINO - FONTANA LIRI	A
75	ARPINO - STAZIONE	A
9	AUSONIA I°TR	A
9	AUSONIA II°TR	A
136	AUSONIA - SELVACAVA	A
1965/89	ASSE ATTREZZATO - FROSINONE	A
1465/88	ASSE ATTREZZATO - CASSINO	A
179	BADIA	A
228	BONIFICA CAVALLARA	A

274	BONIFICA N. 4 (STAZ.FONTANAROSA-S.ANGELO IN TH)	A
257	BONIFICA PONTECORVO - SAN GIOVANNI INC.	A
237	BORGO VICALVI - BV.SETTEFRATI 1 TR	A
237	BORGO VICALVI - BV.SETTEFRATI 2 TR	A
186	BROCCOSTELLA - CARNELLO	A
121	BRACCIO FONTECUPA	A
17	BRACCIO STAZ.ANAGNI	A
2	BRACCIO STAZ.CEPRANO	A
12	BRACCIO STAZ.SGURGOLA	A
265	BRACCIO TOMACELLA	A
128	CAMPOSTAFFI	A
162	CAPITINO	A
16	CARAGNO - PALOMBARA	A
91	CARNELLO	A
232	CARNELLO - COLLECARINO - ARPINO	A
68	CASALVIERI - FONTECHIARI	A
171	CASTELLIRI - CIM - ROMANASELVA	A
151	CASTRO - PASTENA - PICO	A
15	CASTRO - POFI - CASILINA 1° TR	A
15	CASTRO - POFI - CASILINA 2° TR	A
137	CASTROCIELO - ROCCASECCA	A
194	CASTROCIELO - STAZ.AQUINO	A
25	CERERE NAVICELLA	A
244	CERVARO - STAZ.FS FONTANAROSA	A
100	CHIAIAMARI - COLLI	A
73	CHIUSA DEI RICCI	A
261	CIRCONV. CASTRO DEI VOLSCI	A
249	CIRCONV. CORENO AUSONIO	A
255	CIRCONV. SETTEFRATI	A
1	CIVITA FARNESE	A
157	COLLEGAM. ACUTO - SS155 RACC	A
156	COLLEGAM. PIGLIO - SS155 RACC	A
181	COLLEGAM. SS6-SP AUSONIA	A
246	COLLEPARDO - VICO NEL LAZIO	A
131	COLONNETTE - ANITRELLA	A
94	COMINA	A
193	COMUNACQUA	A
134	CORENO - CASTELFORTE	A
22	BRACCIO DI FIUGGI	A
76	DEI SANTI 1°TRONCO	A
76	DEI SANTI 2°TRONCO	A
77	DEI SANTI BRACC.EST	A
89	DEI SANTI BRACC.OVEST	A
8	ESPERIA	A
74	FALVATERRA - PASTENA	A
14	FARNETA	A
27	FARNETA - ARNARA	A
203	FERENTINO - PORCIANO 1° LOTTO	A

203	FERENTINO - PORCIANO 2° LOTTO	A
23	FERENTINO - SUPINO 1° TRONCO	A
23	FERENTINO - SUPINO 2° TRONCO	A
32	FILETTE	A
247	FILETTI	A
30	FILETTINO - CAPISTRELLO	A
147	FIUGGI – ARCINAZZO	A
123	FIUGGI – CANTERNO	A
160	FIURA - GAUDO - BADIA	A
254	FONTANA DEL BASSO	A
187	FONTANA LIRI - SANTO PADRE	A
87	FONTANA LIRI - STAZIONE FS	A
258	FORCA D'ACERO (EX SS509) - PONTE MELFA - ROSANISCO	A
259	FORCA D'ACERO (EX SS509)	A
4	FROSINONE - GAETA (VARIANTE)	A
230	GEMINIANI - GIGLIO VEROLI	A
150	GIULIANO DI ROMA - VILLA SANTO STEFANO	A
125	GROTTE DI PASTENA	A
3	GUGLIETTA - VALLEFRATTA	A
6	ISERNIA - ATINA (CASALVIERI - ATINA)	A
142	LAGO FIBRENO	A
198	LA FORMA - S. QUIRICO - ROIATE (S. QUIRICO)	A
173	LE COMPERE	A
192	LE PIAGGE – ACUTO	A
101	LE PRATA 1° TRONCO	A
153	LE PRATA 2° TRONCO	A
211	LE PRATA BRACC. EST	A
210	MADONNA DELLA STELLA - BROCCO	A
5	MARANO	A
13	MARANO – ARNARA	A
99	MELFI	A
67	MONTE SAN GIOVANNI C.- STRANGOLAGALLI	A
35	MONTE S. MARINO	A
122	MONTICCHIO	A
251	(SP156) MONTI LEPINI 1° TR	A
252	(SP156) MONTI LEPINI 2° TR	A
19	MORINGO ALTO	A
212	MORINGO - VEROLANA 1° TRONCO	A
212	MORINGO - VEROLANA 2° TRONCO	A
11	MOROLENSE	A
66	ORTELLA	A
21	PALIANESE	A
55	PALIANO - STAZIONE	A
225	PASTENA - CONF. DI LENOLA	A
223	PICINISCO - PRATO DI MEZZO	A
39	PICINISCO - VILLA LATINA	A
152	PIEDIMONTE - PIGNATARO 1° TR	A



152	PIEDIMONTE - PIGNATARO 2°TR	A
220	PIETRALATA - TECCHIENA	A
20	PIGLIO – ARCINAZZO	A
102	PRATO DI CAMPOLI	A
45	RAVANO	A
84	RIPI - STRANGOLAGALLI	A
63	ROCCA D'ARCE - SANTOPADRE	A
7	ROCCASECCA - CASALVIERI	A
159	ROCCASECCA SC.CASELLO A/1	A
53	ROMANA SELVA	A
184	ROMANA SELVA - SELVA INCORONATA	A
127	SABATINO	A
116	SALAUCA	A
80	S.ANDREA - VALLEMAIO	A
271	S.ANGELO - PIGNATARO	A
60	S.ANGELO IN V.-STRANGOLAGALLI S.QUIRICO	A
34	S.CECILIA	A
172	S.DOMENICO	A
132	S.ELIA - VALLEROTONDA 1°TR	A
41	S.ELIA - VALLEROTONDA 2°TR	A
154	S.ELIA - VALVORI - VALLEROTONDA	A
217	S.MARCO - TORRETTA	A
219	S.MARTINO	A
263	SCIFELLI	A
169	S.PAOLO	A
103	SETTEFRATI - CANNETO 1 TR	A
10	SFERRACAVALLI 1°TR	A
221	SORA - INCORONATA - VEROLI 1°TR	A
221	SORA - INCORONATA - VEROLI 2°TR	A
166	STAZIONE ARPINO - SS 82	A
199	STRANGOLAGALLI - ARCE	A
146	STRANGOLAGALLI - CEPRANO	A
229	TAVERNA CINQUANTA - PONTE OREF.	A
49	TORRE NOVERANA	A
197	TORRETTA	A
18	TORRICE - SCANNACAPRE	A
71	TRAMONTI	A
180	TRAV. PIEDIMONTE S.GERMANO	A
28	TREVI – FILETTINO	A
115	TRISULTI	A
224	TRISULTI - PONTE DEI SANTI - S.M.AMASENO	A
92	TULLIANA	A
40	VALLEROTONDA - CARDITO	A
243	VALLI	A
59	VEROLANA	A
81	VIA APPIA	A
234	VIA DELL'INDUSTRIA	A
240	VIA GRANCIARA	A

135	VIA LATINA	A
565/92	VIA MARIA (EX SS214)	A
565/93	VIA MARIA (EX SS214) 1°TRATTO	A
565/94	VIA MARIA (EX SS214) 2°TRATTA	A
126	VIA SODINE	A
88	VILLA S.STEFANO - AMASENO	A
222	VILLA S.LUCIA - PIEDIMONTE S.G	A
266	COLLE GARINELLI	A
	SSV SORA - ATINA - CASSINO: 1°TR.ATINA - SETTOGNANO	A
	SSV SORA - ATINA - CASSINO: 2°TR.S.ELIA - S.PASQUALE	A